

**"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'**

**LIMITATA"**

**"SER.COM. S.R.L."**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Art.1 - E' costituita la società a responsabilità limitata

denominata:

**"SER.COM. S.R.L."**

art.2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- La gestione delle attività di liquidazione e di accertamento

dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre

attività connesse o complementare indirizzate al supporto delle

attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione

di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità;

E' fatto esplicito divieto alla società di effettuare

qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità

sia diretta che indiretta;

- attività di recupero dei tributi, delle imposte, delle tasse,

dei crediti e delle altre entrate fiscali, patrimoniali e non,

sia in via stragiudiziale che giudiziale, per conto di società

di qualsiasi tipo, di imprese individuali, di enti privati, di

enti pubblici comunali, provinciali, regionali e nazionali, di

istituti di credito, di istituti finanziari, di istituti

esattoriali e di qualsiasi soggetto giuridico a tale attività

interessato;

- La verifica di crediti, la gestione del contenzioso in essere

ed in fieri;

- la Gestione aree di sosta a Pagamento con o senza custodia dei

veicoli sulle aree a raso e chiuse, compresa la fornitura di

apparecchiature per la regolamentazione della sosta;

- la gestione reti idriche per enti pubblici e privati;

- la lettura, installazione, manutenzione, sostituzione e

piombatura di contatori e/o misuratori idrici, elettrici e di

ogni altro genere, comprese quelle del gas, in generale ogni

attività connessa a tutto ciò"

- l'elaborazione dati, per Enti pubblici e privati;

- il noleggio e commercio di apparecchiature elettroniche ed

informatiche per il controllo della velocità e delle infrazioni

con o senza operatore tecnico;

- l'elaborazione dati per violazione al Codice della strada e

servizi alla Polizia Locale;

- la produzione e vendita di software connessi all'attività

della pubblica amministrazione;

- l'organizzazione e gestione di corsi per l'aggiornamento

professionale e la formazione iniziale o continua dei titolari

e/o dei dipendenti, anche finanziati o cofinanziati da enti

privati o pubblici, europei, statali, regionali, provinciali e

comunali.

- la progettazione, installazione, manutenzione di impianti di

cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del DM. 37/2008, e

precisamente:

- progettazione, installazione, manutenzione di impianti di

impianti elettrici civili ed industriali;

\* impianti di produzione, trasformazione, trasporto,

distribuzione dell'energia elettrica, impianti di protezione

contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per

l'automazione di porte, cancelli e barriere.

\* l'attività di consulenza, formazione, organizzazione di

corsi, seminari e convegni per imprese sia pubbliche che

private, con particolare riferimento alle attività di

organizzazione e direzione aziendale, di certificazione del

sistema di qualità, di implementazione dei sistemi informativi,

di controllo di gestione, di sicurezza.

\* l'elaborazione dati per violazione al codice della strada,

compreso la stampa e l'imbustamento.

\* l'elaborazione dati per la riscossione dei tributi, compreso

la stampa e l'imbustamento.

\* il noleggio e commercializzazione hardware anche a mezzo e-

commerce;

\* assistenza e manutenzione hardware e software

\* il noleggio, commercializzazione e manutenzione di

apparecchiature per la videosorveglianza;

\* l'elaborazione dati derivanti da sistemi di

videosorveglianza;

\* la progettazione, fornitura, assistenza, gestione e

commercializzazione di sistemi informativi territoriali;

\* la gestione delle aree di sosta, custodite e non, a mezzo

ausiliari del traffico;

\* la produzione, installazione, manutenzione e

commercializzazione di attrezzature segnaletiche orizzontali e

verticali, cartelli, impianti inerenti alla sicurezza stradale

ed aziendale.

- Attività di ricerca, studio, calcoli, consulenze, project

management, project financing, studi di fattibilità tecnica ed

economico-finanziaria, consulenza strategica, brevetti e

proprietà industriale, analisi territoriale, anche in materia

di qualità aziendale e di sicurezza ed igiene sul lavoro e negli

ambienti di lavoro. Consulenza, assistenza e servizi nel campo

della mobilità, della gestione e della valorizzazione del

patrimonio pubblico, delle infrastrutture di interesse

collettivo e generale e della sicurezza stradale.

- Realizzazione e manutenzione del verde e dell'arredo urbano,

riqualificazione urbana.

- Installazione, manutenzione e ripristino di barriere di

sicurezza, barriere e strutture fonoassorbenti, reti para massi

ed ogni altro dispositivo per la protezione e la prevenzione

stradale e non, dispositivi di assorbimenti ed attenuamento

degli urti, impianti di sicurezza e di segnalazione.

- Call center per servizi informativi, di segnalazione e di ogni

altro genere.

- Commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti

semaforici singoli o complessi, di sistemi di regolazione, di indirizzo e di controllo del traffico e della mobilità urbana ed extraurbana, sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (velocipedi, veicoli elettrici, biciclette elettriche, scooter, car-pooling, car-sharing ecc.), sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana, impianti di illuminazione su aree pubbliche ed impianti sportivi, di attrezzature ed impianti per attività sportive o ricreative.

- Studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità, nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica, anche attraverso l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio del traffico viario, la redazione di piani del traffico e della mobilità, la realizzazione di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico.
- Gestione dei servizi di scuolabus sul territorio comunale.
- Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento ai settori della sicurezza stradale, della sicurezza e della mobilità urbana, della digitalizzazione dei processi, della gestione degli impianti e delle attrezzature - Sviluppo, produzione e commercializzazione di piattaforme on line,

applicazioni mobili ed altri strumenti web in generale, di dispositivi ICT e totem informativi, di piattaforme per l'analisi aggregata di dati, di servizi informatici e telematici, di sistemi di videosorveglianza. Assistenza tecnica, consulenza e formazione sui suddetti prodotti e servizi.

- Commercializzazione di dispositivi medici;

- la produzione, il noleggio, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito di macchine per ufficio, computer, apparecchi per la telefonia, strumenti elettronici per la elaborazione dei dati ed il trattamento delle immagini, informatici e telematici in genere; produzione, commercializzazione, compresa la rappresentanza, mediante qualsiasi formula commerciale nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente, di software e sistemi informatici e telematici in genere, di servizi informatici, telematici e delle telecomunicazioni;

- la realizzazione di siti internet/intranet/extranet, portali tematici, servizi di c.d. "housing", "hosting", app; servizi in qualità di c.d. "internet service provider (i.s.p.)" ed "application service provider (a.s.p.)"; servizi telefonici a valore aggiunto, servizi di call center e di e-marketing;

- La erogazione in favore di soggetti pubblici e privati di servizi cloud, noleggio di server e relativi servizi di assistenza e supporto, servizi certificati digitali (rilascio pec, token, firme digitali, firme digitali massive, ecc.)

- l'organizzazione di mostre, convegni e conferenze in qualsiasi

settore;

- la consulenza tecnico-economica-commerciale aziendale,

l'attività di formazione professionale;

- la ricerca, la progettazione, l'esecuzione di studi di

fattibilità ed il supporto alle aziende per la definizione ed

il raggiungimento degli obiettivi prefissati e lo sviluppo

brevetti;

- consulenza direzionale in funzione dei programmi di sviluppo

commerciali riguardanti tutti i comparti aziendali;

- lo sviluppo di reti commerciali e distributive mediante

qualsiasi formula o modello organizzativo, nei limiti di legge.

- Redazione di analisi di mercato, studi di fattibilità,

progetti integrati di sicurezza, digitalizzazione, innovazione,

competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e

transizione ecologica, istruzione e ricerca, inclusione e

coesione, salute.

- la consulenza in materia di segretezza industriale,

riservatezza dei dati e delle informazioni, modelli

organizzativi e gestionali.

- la fornitura, allestimento e manutenzione di attrezzature sui

veicoli appartenenti alle forze dell'ordine;

- servizi di gestione in outsourcing delle procedure

sanzionatorie previste dal codice della strada e di tutte le

sanzioni amministrative di competenza delle forze di polizia, a

favore di enti pubblici e/o privati committenti, in maniera

diretta o in subappalto.

- progettazione e attuazione di project financing e progetti di partenariato pubblico privato.

- servizi di gestione in outsourcing delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada comminate avverso soggetti residenti all'estero, a favore di enti pubblici e/o privati committenti, in maniera diretta o in subappalto.

- servizi di call center a favore di enti pubblici e/o privati committenti, in maniera diretta o in subappalto.

- servizi di consulenza ed assistenza legale per enti pubblici e/o privati committenti in maniera diretta o in subappalto, mediante figure professionali interne e/o esterne alla struttura aziendale ma comunque con essa convenzionate.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare e finanziaria necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche in favore di terzi purché non in via professionale e non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre società o enti, consorzi, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio purché nei limiti dell'art.2357 c.c.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte anche in collaborazione con terzi, tanto direttamente che per conto terzi, ed anche mediante la stipula di ogni opportuno accordo di collaborazione.



Le anzidette attività dovranno essere propedeutiche al raggiungimento dello scopo sociale, dovranno essere esercitate in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie e non dovranno in alcun modo riferirsi alle attività regolate dalla legge 197/91, dal D.Lgs 385/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché da tutte le altre norme che regolano l'attività finanziaria in genere.

Art.3 - La società ha sede legale nel Comune di CASSINO (FR), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art.4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e s'intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il termine di cui sopra, i soci continueranno a compiere le operazioni sociali.

Verificandosi la proroga tacita a tempo indeterminato, a ciascun socio, peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di centottanta giorni.

#### **CAPITALE SOCIALE**

art.5 - il capitale sociale è di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Per l'aumento e la riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso

di cui all'articolo 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alle decisioni il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C. .

Art.6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art.7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

art.8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, oneri o gratuiti, nel rispetto delle

condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione l'articolo 2467 Codice Civile.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Art.9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionali alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell' acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

in caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto

eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo e/o valore della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta entro il terzo grado oppure a favore di un altro socio.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal presente articolo.

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Art.11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ( articolo 2473 Codice Civile).

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art.12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società , della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato della partecipazione societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte

più diligente.

il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. . Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dell' articolo 2479 Codice Civile. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, la quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla

notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione

davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione

del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno

di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell' altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua

partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni

previste in tema di recesso, esclusa la possibilità del rimborso

della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

Art.13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza della legge o delle presenti norme sul funzionamento

della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro

approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto

costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o

dissenzianti.

Art.14 - ai sensi dell'articolo 2479 Codice Civile sono

riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli

utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i

diritti riguardanti l'amministrazione della società

eventualmente attribuiti a singoli soci;

3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la nomina/revoca di amministratori, sindaci e revisori; il trasferimento della sede; la distribuzioni degli utili; le operazioni straordinarie e le cessioni di azienda, per le quali sarà necessario il consenso di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

La proposta di trasferimento contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire deve essere comunicata agli altri soci con



lettera raccomandata. I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione senza obbligo di motivazione. Ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento.

In mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso, così come disciplinato all'art. 11 e seguenti del vigente statuto. Nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'aquisto.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipazione alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano

almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art.16 - il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.17 - L'assemblea dei soci è regolata sia dalle norme di cui all'art.2479 bis c.c. e sia dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altre persone mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### **AMMINISTRAZIONE**

Art.18 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due a cinque amministratori, che possono insediarsi come consiglio di amministrazione operante con metodo collegiale.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2475 e seguenti del Codice Civile.

I soci, contestualmente alla nomina degli amministratori o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e

nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratori o direttori generali in società

concorrenti.

Art.19 - l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art.20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Nel caso l'adozione del sistema di amministrazione collegiale, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio stesso.

Nel caso l'adozione del sistema di amministrazione non collegiale, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei

limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del Presidente.

Art.21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza

dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente del consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro



della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nella altre ipotesi previste dalla legge.

Art.22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

Art.23 - quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge (articolo 2477 e articoli 2397 s.s. Codice Civile).

#### **BILANCIO E UTILI**

Art.24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione

entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura e all'oggetto della società. In

quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare

nella loro relazione sulla gestione ( o nella nota integrativa

in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni

della dilazione.E' così, a titolo esemplificativo, le

particolari esigenze che legittimano la dilazione del termine

di approvazione del bilanci, possono concretizzarsi in una delle

seguenti fattispecie:

1) indisponibilità dell'amministratore unico o della

maggioranza degli amministratori o del presidente del consiglio

di amministrazione, derivante da assenza giustificata per motivi

di lavoro, salute o gravi motivi di famiglia;

2) quando l'adeguamento alle nuove normative fiscali,

previdenziali, civilistiche e comunitarie comporti un mutamento

radicale nella struttura e nell'organizzazione della società;

3) quando si verificano eventi di natura straordinaria,

opportunitamente provati e documentati, che rendono più

difficoltosa e/o laboriosa la ricostruzione delle scritture

contabili.

Art.25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta

una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi  
destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto  
il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili  
di esercizio è distribuita ai soci in proporzione alla  
partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Con decisione dei soci, peraltro, possono essere deliberati  
prelievi sugli utili a favore di riserve straordinarie o di  
un fondo speciale per altri scopi inerenti l'oggetto sociale,  
ivi compreso il reinvestimento per l'ammodernamento e  
l'ampliamento dell'azienda.

#### **TITOLI DI DEBITO**

art.26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità  
a quanto previsto dalla legge (articolo 2483 Codice Civile), in  
seguito a decisioni dei soci assunta con il voto favorevole dei  
soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art.27 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i  
soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci,  
aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto  
sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal  
presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito  
ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata  
in forma scritta dalla parte più diligente. La sede  
dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui  
ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede ri-

tualmente, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell' arbitrato /art.34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n,5). La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art.28 - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma 1) nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. .

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con

deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modificazione per presente Statuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca dello stato di liquidazione si applica l'art. 2487 ter cod.civ. .

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano , in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.29 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

Art.30 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.